

ASSESSORATO TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA INVESTIMENTI AZIENDALI E PIANIFICAZIONE AGRICOLO-TERRITORIALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2751 in data 20-05-2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI E DELLE DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI ALLA MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI", SOTTOMISURA 4.4 "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI" DEL PROGRAMMA DI SVILLUPPO RURALE 2014/2020, INERENTI ALLA RICOSTRUZIONE DEI TRADIZIONALI MURETTI A SECCO.

IN VACANZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI AZIENDALI E PIANIFICAZIONE AGRICOLO-TERRITORIALE IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 22 marzo 2019 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/202, come adeguato con DGR N. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;

richiamato il Programma di sviluppo rurale per la Valle d'Aosta 2014-2020, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e approvato dalla Commissione Europea con decisioni di esecuzione C(2015)7885 dell'11/11/2015, C(2017)1297 del 17/02/2017, C(2017)5110 del 14/07/2017, C(2017)7519 dell'8/11/2017, C(2018)2851 del 3/05/2018 e C(2018)5985 dell'11/09/2018, nonché dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;

ritenuto di approvare i criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali", del Programma di sviluppo rurale 2014/20, inerenti alla ricostruzione dei tradizionali muretti a secco che preservano la presenza di corridoi ecologici al fine di potenziare la rete ecologica;

precisato infine che all'erogazione degli aiuti concessi provvederà l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di Roma, a cui sono affidate le funzioni di Organismo pagatore degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2020, ai sensi del decreto legislativo 165/1999;

DECIDE

- 1) di approvare i criteri applicativi e le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno di cui alla misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" del programma di sviluppo rurale 2014/2020, inerenti alla ricostruzione dei tradizionali muretti a secco che preservano la presenza di corridoi ecologici al fine di potenziare la rete ecologica, come da allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
- 2) di disporre la pubblicazione dell'allegato al presente provvedimento sul sito istituzionale della regione all'indirizzo <u>www.regione.vda.it/agricoltura</u> nella sezione Programma di sviluppo rurale 2014-20;
- 3) di dare atto che la quota regionale di cofinanziamento degli oneri derivanti dai bandi di cui ai presenti criteri, ammontante a complessivi euro 145.010,00 (centoquaranta-cinquemilazerodieci/00), è finanziata ai sensi delle deliberazioni della Giunta regionale n. 490 dell'11 aprile 2014, n. 442 del 27 marzo 2015 e n. 956 del 17 luglio 2017 tramite il fondo di gestione speciale di Finaosta Spa.

L'ESTENSORE Daniele PASCAL IL COORDINATORE Fabrizio SAVOYE









FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

MISURA 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"

Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Indice

1. Finalità	5
2. Riferimenti normativi e altra documentazione	5
3. Territorio di applicazione	6
4. Disponibilità finanziaria	6
5. Beneficiari	6
6. Investimenti	6
6.1. Interventi e costi ammissibili	6
6.2. Interventi e costi non ammissibili	7
7. Condizioni di ammissibilità	7
7.1. Requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente	7
7.1.1. Attestazione del possesso dei beni	7
7.2. Requisiti oggettivi di ammissibilità dell'intervento	8
8. Tipologia e intensità dell'aiuto	9
9. Divieto di cumulo degli aiuti	9
10. Criteri di selezione	9
11. Domanda di sostegno	9
11.1. Quando presentare la domanda di sostegno	9
11.2. Come presentare la domanda di sostegno	9
12. Istruttoria della domanda di sostegno	9
12.1. Soggetti coinvolti	9
12.1.1. Responsabile del procedimento	10
12.1.2. Supervisore dell'istruttoria	10
12.1.3. Responsabile dell'istruttoria	10
12.1.4. Commissione tecnica	10
13. Fasi procedurali	11
13.1. Ricevibilità della domanda	11
13.2. Ammissibilità della domanda	11
13.3. Approvazione della graduatoria	11
13.4. Perfezionamento delle domande	11
14. Realizzazione dell'intervento	12
14.1. Data di inizio	12
14.2. Termine di rendicontazione	12
14.3. Proroghe	12
15. Varianti	13
15.1. Definizione di "varianti"	13
15.2. Presentazione delle domande di variante	13
15.3. Istruttoria delle domande di variante	13
16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	13
16.1. Quando presentare la domanda di pagamento	14
16.2. Come presentare la domanda pagamento	14
17. Modalità di pagamento delle spese sostenute	14
18. Istruttoria della domanda di pagamento	14
18.1. Fasi procedurali	14
18.2. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	14
18.3. Erogazione di un acconto sullo stato di avanzamento lavori (SAL)	15
18.4. Erogazione del saldo	15
19. Disposizioni generali in materia di controlli	15
19.1. Controlli amministrativi	15
19.2. Visita in situ	16
19.3. Controlli in loco	16
19.4. Controlli ex-post	16
-	

20. Decadenza ed esclusione dal contributo	17
20.1. Casi di esclusione	17
20.2. Casi di decadenza	17
21. Rinuncia ed errori palesi	17
22. Impegni del beneficiario	17
22.1. Impegni essenziali	17
22.2. Impegni accessori	18
23. Obblighi di informazione e pubblicità	18
24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	19
25. Clausola compromissoria	19
26. Informativa sul trattamento dati personali	19
27. Disposizioni finali	19
Allegato I – Criteri di selezione	20
Allegato II – Documentazione generale e specifica	22
Allegato III – Ragionevolezza dei costi e congruità della spesa	24
Allegato IV – Vademecum documentazione tecnica	25

Definizioni

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa in materia di sviluppo rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le seguenti definizioni:

- ➤ AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- ARM e ARPM: ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e, in continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedi relativa carta nel PSR 2014/2020).
- ➤ AUTORITÀ DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- ➤ BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- ➤ CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.).
- ➤ CONTI CORRENTI DEDICATI: conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di sostegno. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione). In caso di modifiche il nuovo conto corrente deve essere inserito tempestivamente nel fascicolo aziendale e comunicato alla Struttura competente antecedentemente al pagamento delle spese mediante tale conto.
- ➤ DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- ➤ CODICE UNICO DI PROGETTO: il CUP è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari. Viene richiesto direttamente dall'Amministrazione regionale per ogni domanda di sostegno finanziata. Il codice deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui esso corrisponde.
- ➤ DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento (stato d'avanzamento dei lavori o saldo).
- ➤ ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- FASCICOLO AZIENDALE: contenitore cartaceo e elettronico contenente tutte le in formazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del PSR.
- FASCICOLO DI DOMANDA: contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in

ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.

- FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- ➤ RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

1. Finalità

Con il presente bando la Regione Autonoma Valle d'Aosta disciplina l'attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (di seguito PSR 2014-2020) relativamente alla misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali", tipologia di intervento 4.4, la quale prevede il sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali.

2. Riferimenti normativi e altra documentazione

I principali riferimenti sono:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013, capo III, con particolare riferimento alla gestione delle autorizzazioni;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, con particolare riferimento agli articoli 17, comma 1, lettera a, 45 e 46;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità:

- D.M. Prot. n. 3536 del 8 febbraio 2016, pubblicato sulla GU n. 67 del 21/03/2016, disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Accordo di partenariato 2014-2020, Approvato con Decisione della Commissione C (2014) 8021 del 29/10/2014;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 7885 final, nonché dal Consiglio regionale in data 17 luglio 2014 e notificata alla Commissione europea in data 22 luglio 2014.
- Le linee guida ministeriali sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020:
- Sistema di gestione e controllo del PSR (provvedimento dirigenziale n. 6518 del 22 novembre 2018).

3. Territorio di applicazione

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti realizzati sul territorio regionale della Valle d'Aosta.

4. Disponibilità finanziaria

La disponibilità di fondi pubblici riservata per la presente tipologia di intervento è di euro 850.000,00. Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea, tramite il FEASR, lo Stato e la Regione Valle d'Aosta.

È fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con la strategia del PSR e con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

5. Beneficiari

Possono accedere al sostegno della presente tipologia di intervento gli agricoltori in forma singola o associata.

6. Investimenti

6.1. Interventi e costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) ricostruzione, a seguito del loro completo crollo, dei tradizionali muretti a secco;
- b) ricostruzione di murature, anche se non interessante la lunghezza totale del manufatto preesistente qualora si presentino in precarie condizioni di stabilità, con evidenti segni di degrado e di alterazione degli equilibri statico-strutturali del modello costruttivo (ad es. spanciamento, sgretolamento, crollo parziale);

c) spese tecniche e generali, quali onorari professionali per la progettazione, direzione e collaudo dei lavori, eventuale redazione dei piani di sicurezza dei lavori e perizie geologiche o geotecniche, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, apertura conti correnti dedicati.

Per una migliore coltivabilità e accesso al terreno, potranno essere autorizzate lievi differenze (nella misura massima del 20% delle grandezze fuori terra rilevate al momento della redazione dello "stato attuale") rispetto alle dimensioni del muro preesistente, qualora queste siano imputabili a necessità d'ordine statico, tecnico o agronomico e qualora siano debitamente motivate nel progetto e/o nella relazione tecnica allegata agli elaborati grafici.

Sono ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, ad eccezione delle spese propedeutiche, di cui alla precedente lettera c), quali le spese per la redazione del progetto preliminare, per la perizia geologica e per i rilievi topografici.

6.2. Interventi e costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) le spese relative ai lavori iniziati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- b) le murature in pietrame e malta (anche con giunto visivamente a secco) oppure le murature eseguite con l'utilizzo di leganti, calcestruzzi o altri materiali che ostacolerebbero i principali obiettivi di biodiversità che la misura del PSR intende raggiungere;
- c) muri a valle a servizio della viabilità, sia pedonale, sia meccanizzata;
- d) gli interventi che non prevedono il completo rifacimento del manufatto dalla base (fondazioni) alla sommità del muro;
- e) gli interventi non eseguiti a regola d'arte;
- f) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto nella domanda di sostegno;
- g) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche per le medesime finalità;
- h) l'IVA.

7. Condizioni di ammissibilità

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare i requisiti che riguardano l'azienda e l'intervento proposto.

7.1. Requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente

Gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) essere titolari di partita I.V.A. con codice attività agricola;
- c) essere titolare di un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- d) attestare il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione.

7.1.1. Attestazione del possesso dei beni

Il possesso dei beni immobili oggetto di agevolazione può essere attestato mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto:
- diritto di superficie.

È possibile attestare il possesso dei beni attraverso i titoli sopra citati, allegando alla domanda d'aiuto una scrittura privata tra le parti da regolarizzarsi con l'attestazione del diritto reale entro la data stabilita per il perfezionamento (punto 13.4). Nel caso di comunione legale col coniuge lo stesso dovrà dare assenso all'inoltro della domanda.

Oltre ai titoli citati in precedenza, il possesso dei beni è attestabile mediante un titolo d'uso o quota di comproprietà. In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario o da parte di almeno i due terzi dei comproprietari. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

7.2. Requisiti oggettivi di ammissibilità dell'intervento

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) essere ubicato sul territorio regionale;
- b) essere ubicato esclusivamente in zone E dei PRG;
- c) riguardare manufatti a sostegno di colture agrarie; nel caso in cui l'opera sostenga un incolto, questa è ammissibile solo se il recupero dell'incolto è previsto in un piano colturale (per le aziende agricole ordinarie) o in un piano aziendale (per le aziende gestite da giovani agricoltori) a valere sugli interventi 4.1.1 o 4.1.2 del PSR 14-20, e che detti piani abbiano già ricevuto un esito istruttorio favorevole ai fini del perfezionamento/finanziamento dell'istanza;
- d) comportare una spesa ammissibile superiore a 5.000,00 euro;
- e) comportare una spesa uguale o inferiore a 40.000,00 euro, con l'avvertenza che, se l'intervento ha costi maggiori, l'importo finanziabile sarà ridotto al massimale determinato;
- f) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- g) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico, nei 10 anni precedenti, a favore del medesimo manufatto;
- h) aver ottenuto i titoli urbanistici e le necessarie autorizzazioni di legge;
- i) rispettare la tipologia costruttiva caratteristica delle tradizionali murature eseguite interamente a secco. Nello specifico:
 - il manufatto deve prevedere l'utilizzo di pietre di tipologia e pezzatura similare a quella originale;
 - non devono essere utilizzate malte cementizie o calcestruzzo, anche non a vista, lungo la parete verticale del manufatto;
 - il materiale deve essere reperito in loco. Nel caso in cui il pietrame reperibile dalla demolizione della muratura preesistente non sia sufficiente per la ricostruzione del manufatto, è consentita l'integrazione con altro materiale lapideo di forma e dimensioni similari a quello esistente.

8. Tipologia e intensità dell'aiuto

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale; l'intensità di aiuto è pari al 90% della spesa ammissibile.

9. Divieto di cumulo degli aiuti

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con altre "fonti di aiuto" concesse per i medesimi interventi.

10. Criteri di selezione

I criteri di selezione di cui all'Allegato I sono definiti in modo da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle riportate in allegato I.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre una autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

11. Domanda di sostegno

11.1. Quando presentare la domanda di sostegno

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno, completa degli elaborati e dei documenti richiesti, a partire dalle ore 9,00 di lunedì **27 maggio 2019** e fino alle ore 12,00 di venerdì **31 luglio 2019**.

11.2. Come presentare la domanda di sostegno

La domanda di sostegno è presentata su supporto cartaceo presso l'ufficio sportello unico del Dipartimento agricoltura, in loc. La Maladière, Rue de La Maladière 39, 11020 Saint-Christophe, completa della documentazione richiesta nell'Allegato II.

In seguito, il contenuto di tale domanda sarà telematicamente inserito a cura dello Sportello unico del Dipartimento agricoltura nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nei tempi stabiliti dal responsabile del procedimento. Per questa procedura è necessario che il titolare della domanda di sostegno sia presente personalmente presso lo Sportello unico.

12. Istruttoria della domanda di sostegno

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono definiti dal Sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020.

12.1. Soggetti coinvolti

I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i seguenti soggetti nell'ambito dell'Amministrazione regionale:

- a) responsabile del procedimento;
- b) supervisore dell'istruttoria;

- c) responsabile dell'istruttoria;
- d) commissione tecnica.

12.1.1. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il dirigente della Struttura Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 5bis della citata legge è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura.

12.1.2. Supervisore dell'istruttoria

Il supervisore dell'istruttoria è il funzionario responsabile dell'ufficio competente, e sovraintende all'attività istruttoria. Il supervisore dell'istruttoria sottoscrive il verbale contenente l'esito dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità predisposti dal responsabile dell'istruttoria.

12.1.3. Responsabile dell'istruttoria

Il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore che effettua l'istruttoria delle pratiche.

12.1.4. Commissione tecnica

Nell'ambito del Dipartimento agricoltura è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
- b) i funzionari responsabili degli uffici competenti;
- c) i tecnici istruttori delle istanze;
- d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
- e) il segretario verbalizzante senza diritto di voto nel caso in cui non faccia parte delle categorie descritte alle lettere a), b), c) e d).

La commissione procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito:

- a) all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- b) all'approvazione della spesa ammissibile;
- c) all'eventuale definizione di prescrizioni;
- d) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione procede inoltre a fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando, e ad esaminare le richieste di varianti, proroghe e riesami.

Le sedute della commissione sono valide se presenti almeno il presidente, il funzionario responsabile e un tecnico istruttore.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

13. Fasi procedurali

L'istruttoria delle domande di sostegno è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) ammissibilità della domanda;
- c) approvazione della graduatoria;
- d) eventuale perfezionamento delle domande;
- e) atto di concessione degli aiuti.

La determinazione delle spese ammesse e l'attribuzione dei punteggi deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i tempi occorrenti per la produzione di note, memorie o precisazioni da parte del richiedente. L'approvazione della graduatoria, in ogni caso, deve avvenire entro 120 giorni dalla data di chiusura del bando.

13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza della documentazione prevista e della sua corretta compilazione e sottoscrizione. In tale fase sono acquisiti d'ufficio eventuali documenti già in possesso dell'amministrazione.

13.2. Ammissibilità della domanda

Questa fase si suddivide in un'istruttoria amministrativa e una tecnica, determinate dal Sistema di gestione e controllo.

13.3. Approvazione della graduatoria

A seguito degli adempimenti di competenza della commissione tecnica, l'ammontare della spesa e il punteggio attribuito sono segnalati al richiedente il quale ha la facoltà di produrre note, memorie e precisazioni entro il termine comunicato dal responsabile del procedimento. A seguito delle valutazioni delle eventuali note, memorie e precisazioni pervenute e a conclusione di tutte le istruttorie, il responsabile del procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti di istruttoria definendo la graduatoria suddivisa nei seguenti elenchi:

- a) domande non ricevibili;
- b) domande non ammissibili;
- c) domande ammissibili e finanziabili;
- d) domande ammissibili e non finanziabili.

La graduatoria ha una validità di 12 mesi. Le istanze escluse dalla graduatoria per mancanza di disponibilità finanziaria possono essere riammesse nel caso in cui si rendano disponibili risorse entro tale scadenza.

13.4. Perfezionamento delle domande

Nel caso di istanze utilmente collocate in graduatoria che prevedono la presentazione di documentazione integrativa (a titolo esemplificativo: progetto cantierabile, titoli urbanistici, titolo di possesso, pareri e nullaosta, ecc.), il beneficiario deve perfezionare l'istanza entro 90

giorni dalla data di approvazione della graduatoria provvisoria. Nel caso di mancato completamento dell'istanza nei termini indicati la domanda sarà esclusa.

Per le istanze che non necessitano di perfezionamento la concessione dell'aiuto avviene contestualmente con l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria, mentre per quelle da perfezionare l'aiuto sarà concesso con provvedimento dirigenziale successivo.

14. Realizzazione dell'intervento

14.1. Data di inizio

L'avvio dei lavori deve inderogabilmente avvenire dopo la presentazione della domanda di sostegno e entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto (data del provvedimento di concessione di cui al paragrafo 13.3).

Fermo restando che l'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

L'avvio dell'investimento oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

14.2. Termine di rendicontazione

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati entro 12 mesi dal provvedimento di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto comportano l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

14.3. Proroghe

Per ultimare la realizzazione dell'intervento il beneficiario può richiedere proroghe per un periodo massimo di 6 mesi e nei limiti dei termini ultimi per la rendicontazione del PSR. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti. Il mancato rispetto di tale termine per la richiesta della proroga comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o meno la proroga e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti e non imputabili al beneficiario, verificati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad

esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

15. Varianti

15.1. Definizione di "varianti"

Sono da considerarsi "varianti" tutti i cambiamenti all'investimento originale che comportano modifiche ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, quali ad esempio:

- cambio di beneficiario;
- sostanziali modifiche tecniche, dimensionali e tipologiche delle opere approvate;
- mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile.

Ai fini del presente bando, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa.

15.2. Presentazione delle domande di variante

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione degli investimenti, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti riconducibili ai casi di cui al precedente punto 15.1, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, è consentita la presentazione della richiesta documentata di variante.

15.3. Istruttoria delle domande di variante

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

Il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate, è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità indicati al punto 7 del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o meno l'autorizzazione ad effettuare le varianti e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di sostegno. Le domande di pagamento possono

riguardare anche l'erogazione di uno stato di avanzamento lavori alle condizioni di cui al paragrafo 18. Il presente bando **non** prevede l'erogazione di anticipi.

16.1. Quando presentare la domanda di pagamento

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento in qualsiasi momento dell'anno.

16.2. Come presentare la domanda pagamento

La domanda di pagamento è presentata su supporto cartaceo presso l'Assessorato Turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, in loc. La Maladière, Rue de La Maladière 39, completa della documentazione richiesta nell'Allegato II.

In seguito, il contenuto di tale domanda sarà telematicamente inserito a cura dello Sportello unico del Dipartimento agricoltura nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nei tempi stabiliti dal responsabile del procedimento. Per questa procedura è necessario che il titolare della domanda di sostegno sia presente personalmente presso lo Sportello unico.

17. Modalità di pagamento delle spese sostenute

In considerazione del fatto che l'aiuto è erogato sulla base di costi standard (Allegato III), il beneficiario non deve allegare alla domanda di pagamento i giustificativi di spesa e di pagamento relativi all'investimento finanziato. Per contro, per tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento devono essere utilizzate le modalità di pagamento previste dalle norme fiscali in vigore.

18. Istruttoria della domanda di pagamento

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il Sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020. Nel rispetto del principio di separazione del funzioni, le figure del responsabile del procedimento, del supervisore dell'istruttoria e del responsabile dell'istruttoria sono descritte al punto 12.

18.1. Fasi procedurali

L'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda:
- b) ammissibilità;
- c) estrazione campione per il controllo in loco;
- d) revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

La chiusura del procedimento avviene con la comunicazione da parte del revisore al responsabile del procedimento dell'elenco dei pagamenti.

18.2. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (dopo la presentazione della domanda di sostegno e entro un anno dalla data di concessione);
- b) le opere realizzate siano conformi a quelle approvate in sede di istruttoria della domanda di sostegno o di eventuale successiva variante;
- c) le spese sostenute siano eleggibili ovvero:
 - ne siano verificabili la loro pertinenza riguardo all'intervento finanziato;
 - siano conformi al costo standard di cui all'Allegato III;
 - siano correttamente contabilizzate.

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi riguardanti l'azienda;
- b) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato.

18.3. Erogazione di un acconto sullo stato di avanzamento lavori (SAL)

Per importi ammissibili superiori ai 15 mila euro è consentito inoltrare la domanda di erogazione di un solo stato d'avanzamento dei lavori che rappresenti almeno il 50% dell'intero costo ammesso iniziale.

18.4. Erogazione del saldo

Entro il termine per la rendicontazione degli interventi il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo.

La presentazione delle domande di pagamento del saldo finale oltre tale termine rende applicabili le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni che saranno successivamente definite con apposito atto.

19. Disposizioni generali in materia di controlli

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa e tecnica svolti dai soggetti incaricati.

A tale scopo, il soggetto controllore potrà accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita; da parte loro, i beneficiari devono mettere a disposizione i documenti amministrativi inerenti al progetto e ai lavori eseguiti.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

19.1. Controlli amministrativi

Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli".

19.2. Visita in situ

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento al fine di verificare la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

19.3. Controlli in loco

Tali controlli sono previsti e descritti negli art. 49 e ss. del Reg. (UE) 809/2014 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi prima del pagamento finale, su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti contabili o di altro tipo a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno.

19.4. Controlli ex-post

I controlli ex-post interessano le operazioni connesse a investimenti per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale, pertanto sono finalizzati a:

- a) verificare il rispetto di tali impegni;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- c) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto da AGEA su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali la Guarda di Finanza e l'OLAF, oppure affidati a società specializzate.

In particolare, per i vincoli riguardanti l'entità aziendale tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo.

20. Decadenza ed esclusione dal contributo

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora si riscontrino i casi di seguito descritti.

20.1. Casi di esclusione

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda di sostegno oltre il termine consentito dal bando;
- b) mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione di perfezionamento o di altra documentazione essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda di sostegno;
- c) ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (30) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- d) assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto.

20.2. Casi di decadenza

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- a) assenza dei requisiti di ammissibilità richiesti in sede di domanda di pagamento;
- b) presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare volta a ottenere un indebito aiuto;
- c) il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- d) il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
- e) il beneficiario effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

21. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo Sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è stato comunicato che sarà soggetto di controllo in situ.

22. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali e accessori. La durata degli impegni è pari a 5 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario.

22.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali sono:

a) divieto di cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficato del contributo al di fuori del territorio regionale. Nello specifico le aziende sono tenute a:

- rimanere titolari di partita IVA;
- detenere un fascicolo aziendale.

Non è considerata cessazione dell'attività produttiva la mera cessione della stessa con subentro nei vincoli.

- b) non cambiare la proprietà del bene oggetto di agevolazione al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
 - non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
 - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato.

L'inosservanza degli impegni essenziali è tale per cui si applica la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o per cause di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

22.2. Impegni accessori

Gli impegni accessori sono:

- a) dare attuazione (inizio lavori) all'intervento incentivato entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto;
- b) presentare la domanda di saldo finale entro i termini massimi stabiliti comprese le eventuali proroghe concesse;
- c) assicurare il rispetto degli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute nel Reg. (UE) N.1303/13 (allegato XII) e art. 13 e all. III del Reg. (UE) 808/2014;
- d) nella presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi più gravi, la decadenza totale da definirsi con apposito atto.

23. Obblighi di informazione e pubblicità

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR fornendo sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

I siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento con il seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm;
- b) indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali".

Queste informazioni occupano almeno il 25~% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative. Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al responsabile del procedimento entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso responsabile. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

25. Clausola compromissoria

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

26. Informativa sul trattamento dati personali

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti ai sensi della vigente normativa nazionale ed europea.

27. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni, si fa espresso riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.

Allegato I - Criteri di selezione

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

- 1. valutazione del progetto e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio; nel caso di criteri di natura qualitativa, la valutazione è espressa avvalendosi del supporto della commissione tecnica;
- 2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
- 3. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 30;
- 4. le domande ammesse saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dai singoli bandi; a parità di punteggio avranno priorità le proposte progettuali presentate da imprenditori agricoli di età inferiore (nel caso di società si farà riferimento all'età del rappresentante legale sottoscrittore della domanda).

La tipologia di priorità di selezione è declinata nei seguenti criteri:

TIPOLOGIA DELLE PRIORITA DI SELEZIONE	
A. Aspetto territoriale	40
B. Incremento/mantenimento della biodiversità	30
C. Entità dell'intervento in termini di superficie agricola interessata e importo complessivo delle opere	30
TOTALE	100

La tipologia di priorità di selezione è declinata nei seguenti criteri:

A. Aspetto territoriale (criterio con scelta esclusiva)	Punti
 Interventi in aree Natura 2000 e aree di specifico interesse naturalistico e/o paesaggistico (artt. 38 e 40 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta – PTP) 	40
Investimenti in aree ARPM	32
Investimenti in aree ARM	24
Investimenti nel Comune di Aosta	12

B. Incremento/mantenimento della biodiversità (criterio con scelta esclusiva)	Punti
 Interventi ubicati in contesti caratterizzati da colture mono/oligofite (vigneti e frutteti non inerbiti; colture mono/oligofite come ad es. colture orticole e cerealicole, seminativi, piccoli frutti, piante officinali) 	30
 Interventi ubicati in contesti già caratterizzati da biodiversità (es. vigneti e frutteti inerbiti, prati-pascoli permanenti, altre colture polifite, incolti) 	0

C. Entità dell'intervento (criterio con scelta esclusiva per ogni voce)	Punti
i) Superficie del terreno interessato dalle opere:- maggiore o uguale a 2.000 mq	15
- inferiore ai 2.000 mq	0
ii) Importo complessivo: - superiore o uguale a 25.000 euro - inferiore a 25.000 euro	15
	0

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un **punteggio minimo** pari a 30.

Precisazioni circa il calcolo dei punteggi

Il calcolo del punteggio è da riferirsi al momento di presentazione della domanda.

Per l'attribuzione del criterio <u>A. "Aspetto territoriale"</u> si dovrà fare riferimento alla cartografia allegata al PSR 14-20, nonché alla cartografia vigente ai sensi degli articoli 38 e 40 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, *Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta – PTP*.

Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio <u>B. "Incremento/mantenimento della biodiversità"</u> si prendono in considerazione le particelle catastali (fascicolo aziendale SIAN), in proprietà o in affitto, su cui insiste il manufatto da ripristinare.

Nel caso di contesti misti caratterizzati sia da biodiversità sia da monocolture/colture oligofite, si considera la tipologia colturale prevalente desumibile dal fascicolo aziendale SIAN.

Gli incolti generano un punteggio solo qualora rientrino in un piano colturale (per le aziende agricole ordinarie) o in un piano aziendale (per le aziende gestite da giovani agricoltori) a valere sugli interventi 4.1.1 o 4.1.2 del PSR 14-20, e che abbiano già ricevuto un esito istruttorio favorevole ai fini del perfezionamento/finanziamento dell'istanza.

Per l'attribuzione del punteggio in relazione a C. "Entità dell'intervento" si considera:

- i) la superficie della particella catastale interessata dalle opere desumibile dal fascicolo aziendale SIAN:
- ii) l'importo complessivo dell'intervento dichiarato nella domanda di sostegno.

Allegato II - Documentazione generale e specifica

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

Nel caso in cui il contenuto degli allegati alle istanze non sia esaustivo, sempre che non si tratti di documenti essenziali per la ricevibilità della domanda, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento, il quale deve avvenire entro il termine da lui stabilito, pena l'esclusione parziale o totale della domanda.

1. Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve contenere:

- a) stato attuale delle opere composto da corografia della zona di intervento, planimetria catastale contenente il posizionamento del manufatto preesistente, misure attuali in pianta e in altezza, spessore della muratura al netto dell'eventuale drenaggio retrostante, pezzatura media delle pietre, esistenza o meno di un sistema a terrazzamenti nonché degli estremi catastali, colture in atto secondo quanto riportato nel fascicolo aziendale, profilo dello stato attuale e dello stato di progetto come da vademecum allegato al bando (allegato IV);
- b) relazione tecnica contenente:
 - 1. la descrizione degli interventi previsti e di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio;
 - una documentazione fotografica dello stato di fatto del manufatto da ricostruire con l'indicazione grafica delle misure attuali oppure con l'immagine di asta graduata o palina;
 - 3. l'importo stimato delle opere, al netto dell'IVA, derivante dall'applicazione del costo standard per superficie di muratura da ripristinare;
- c) documentazione attestante il possesso dei beni oggetto di agevolazione (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4);
- d) scheda di attribuzione dei criteri di selezione con evidenziazione degli elementi utili all'attribuzione dei punteggi;
- e) modello di dichiarazione contenente le autocertificazioni, le prese d'atto degli impegni previsti dall'adesione alla domanda e le eventuali deleghe.

2. Documentazione da presentare in caso di posizione utile nella graduatoria di ammissibilità

Nel caso di posizione utile nella graduatoria di ammissibilità, la domanda di sostegno deve essere perfezionata dai seguenti documenti (vedi disposizioni su documentazione di perfezionamento, punto 13.4):

- progetto esecutivo delle opere comprendente la planimetria, i prospetti, le sezioni e le distanze dai confini (solo nel caso in cui il manufatto da ricostruire sia ubicato in prossimità dei confini con altre proprietà non coltivate dal beneficiario), nonché eventuale perizia geologica e/o geotecnica ed ogni altro elaborato richiesto espressamente dal comune competente per territorio;

- dichiarazione sintetica descrittiva dell'intervento a firma del progettista contenente l'asseverazione che l'opera è stata progettata conformemente alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti;
- copia del titolo abilitativo trasmesso/ottenuto dal comune competente.

3. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Alla richiesta di pagamento di uno stato d'avanzamento dei lavori (quando l'importo lo consente ai sensi del punto 18.4) o dello stato finale, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- attestazione della data di avvio dell'intervento;
- contabilità dei lavori (completa di libretto delle misure) redatta mediante l'applicazione del prezzo standard approvato;
- documentazione progettuale di eventuali varianti;
- "attestazione dei lavori eseguiti" (a corredo della richiesta di saldo) a firma di un tecnico abilitato alla libera professione, che convalidi la qualità e il relativo valore delle opere oggetto dell'intervento.

Allegato III - Ragionevolezza dei costi e congruità della spesa


Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa ragionevole e congrua.

La verifica della ragionevolezza e della congruità della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato nel documento *Giustificazioni economiche della sottomisura 4.4 "Investimenti non produttivi"* allegato al PSR 14-20.

Il costo standard per l'esecuzione delle opere di cui al presente bando, vale a dire un metro quadrato di muratura in pietrame a secco misurato sulla facciata fuori terra, comprensivo di ogni onere accessorio, <u>ivi comprese le spese tecniche</u>, per dare l'opera finita a regola d'arte, è di <u>euro/m²</u> 152,00.


Allegato IV - Vademecum documentazione tecnica

ESEMPIO DI PLANIMETRIA CATASTALE



<u>IPOTESI PROSPETTO STATO ATTUALE</u>

SPECIFICARE PEZZATURA MEDIA PIETRAME IN FACCIATA (esempio 40x20)



CALCOLO MQ MURATURA ESISTENTE

 SEZ. 1-2 Muratura spanciata
 = (1.70 + 1.60) / 2 * 5.00 = 8.25 Mq

 SEZ. 2-3 Muratura crollata
 = (1.60 + 2.00) / 2 * 8.00 = 14.40 Mq


 SEZ. 3-4 Muratura parz. crollata
 = (2.00 + 1.20) / 2 * 4.50 = 7.20 Mq

TOTALE 29.85 Mg

Rif. Punto 6 6.1 Per una migliore coltivabilità e accesso al terreno, potranno essere autorizzate lievi differenze (nella misura massima del 20% delle grandezze rilevate al momento della redazione dello "stato attuale") rispetto alle dimensioni del muro preesistente, qualora queste siano imputabili a necessità d'ordine statico, tecnico o agronomico e qualora siano debitamente motivate nel progetto e/o nella relazione tecnica allegata agli elaborati grafici.

AUMENTO AMMESSO NEL CASO IPOTIZZATO DEL 20% FINO Al 35.82 Mq

IPOTESI DI PROGETTO PRELIMINARE



CALCOLO MQ MURATURA REALIZZATA

SEZ. 1-2	= (2.20 + 1.80) / 2 * 5.00	=	10.00 Mq
SEZ. 2-3	= (1.80 + 2.10) / 2 * 8.00	=	15.60 Mq
SEZ. 3-4	= (2.10 + 1.20) / 2 * 4.50	=	7.42 Mq
			TOTALE 33.02 Mg

AUMENTO DEL 20% CONSIDERATO AMMESSO, 33.02 Mq < di 35.82 Mq

FABRIZIO SAVOYE

ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile	
	IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione reg	ionale dal
21/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.	

IL SEGRETARIO REFERTO